

**Sentenza TAR Liguria n. 265/2001  
Grandi Strutture di Vendita –  
Variante – Conferenza di Servizi -  
Pubblicità**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria con sentenza n. 265/2001 (Pres. Vivencio, cons. estensore Petruzzelli, cons. Rosati) ha annullato i provvedimenti impugnati relativi ad atti concernenti due distinti ed autonomi -ancorchè connessi funzionalmente- procedimenti amministrativi: il primo, di natura urbanistica, relativo al titolo abilitativo edilizio assunto in Conferenza di servizi in data 25 gennaio 2000 e rilasciato "per l'adeguamento funzionale" di un palazzo sito in Genova, ed il secondo, di natura commerciale, relativo alla autorizzazione al trasferimento di una grande struttura di vendita, assunta in Conferenza di servizi in data 31 gennaio 2000.

Il Tar adduce la seguente motivazione.

Visto il complesso quadro normativo, regionale e statale, che disciplina il procedimento di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita.

In base all'art. 9 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15.3.1997, n. 59), spetta ai Comuni competenti per territorio il rilascio delle autorizzazioni sopra menzionate. Ogni domanda deve essere esaminata da una Conferenza di servizi indetta dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento. La Conferenza, composta da tre membri in rappresentanza di Regione, Provincia e Comune, delibera a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione. Alle sue riunioni, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative.

Compete alle Regioni adottare le norme sul procedimento concernente l'esame delle domande.

Esse stabiliscono il termine -comunque non superiore a 120 giorni - per la maturazione del silenzio-assenso nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa nonché la partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Per parte sua, il legislatore regionale della Liguria con la legge 2.7.1999, n. 19, in attuazione del decreto legislativo 114/98, all'art. 16 ha disposto che le istanze di rilascio delle autorizzazioni

commerciali relative alle grandi strutture di vendita debbano essere presentate allo "sportello unico" di cui all'art. 15 della legge regionale 24.3.1999, n. 9. Le istanze devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dal D.Lgs. 114/98, per quanto qui interessa, da certificazione attestante la conformità dell'attività agli indirizzi ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica emanati dalla Regione, con particolare riguardo al rispetto degli standards di parcheggio ed alla verifica di impatto trasportistico (1° comma).

La conferenza di servizi di cui si è detto sopra è indetta dalla struttura comunale preposta allo **sportello unico**.

Qualora l'insediamento della grande struttura di vendita richieda l'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dovrà farsi ricorso alle procedure di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 della L.R. n. 9/99 (comma 4°). In tal caso la procedura di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale deve essere esperita contemporaneamente alla procedura di conferenza di servizi per l'approvazione dell'eventuale progetto delle opere da realizzare, fermo restando che in caso di non conformità urbanisticoedilizia degli interventi, la conclusione del procedimento del rilascio dell'autorizzazione commerciale rimane subordinata all'esito dell'altra conferenza (comma 5°).

A sua volta la legge regionale n.9/99 disciplina le procedure semplificate relative alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, localizzazione, rilocalizzazione, etc. degli impianti produttivi, compresi gli impianti destinati ad attività commerciali, quale è quello in questione (art.16).

Il procedimento mediante conferenza di servizi, che qui maggiormente interessa, si svolge secondo le modalità previste dal successivo art.18.

In base a tale articolo le domande di autorizzazione ed approvazione degli interventi debbono essere presentati alla Struttura Unica la quale "convoca entro i successivi 15 giorni una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, invitando ogni Amministrazione competente per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria" (commi 1° e 2°).

Qualora il progetto presentato comporti varianti agli strumenti pianificatori nei casi previsti dall'art. 59 (varianti al piano urbanistico comunale) e 84 (varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale) della legge regionale 4.9.1997, n. 36 (legge urbanistica regionale), la conferenza di servizi può essere convocata dal Sindaco (responsabile del procedimento), con atto motivato e su richiesta della Struttura, entro lo stesso termine sopra citato (comma 3°).

La convocazione della conferenza -in sede referente- è resa pubblica mediante avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo

ritenuto idoneo, "anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro i successivi quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto avviso" (comma 4°).

Il procedimento è concluso mediante conferenza decisoria che deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data della conferenza referente (comma 6°).

Dal complesso delle norme sopra esposto si ricava agevolmente, in primo luogo, che il procedimento di rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita, soprattutto quando se ne dispone la localizzazione ovvero il trasferimento in sedi ed aree che necessitino di interventi edilizi anche in deroga ovvero in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, è condizionato al procedimento di autorizzazione e rilascio del titolo abilitativo edilizio. In secondo luogo che i detti procedimenti debbono svolgersi con ampia partecipazione delle amministrazioni e dei cittadini delle località interessate, in piena trasparenza e secondo moduli preordinati e puntualmente disciplinati dalla legge.

Nel nostro caso i procedimenti impugnati risultano svolti affrettatamente con scarsa trasparenza e senza consentire una concreta ed effettiva partecipazione dei cittadini che vi avessero interesse. Infatti, ciò si può vedere dal brevissimo periodo di tempo intercorso tra la data di pubblicazione -11 dicembre 1999- nell'albo pretorio del Comune e negli albi delle relative circoscrizioni, dell'avviso di convocazione delle due conferenze istruttorie e la data -13 dicembre 1999- in cui queste si sono tenute, nonché tra quest'ultima data e la data di pubblicazione -12 dicembre 1999- dell'avviso medesimo sul quotidiano locale "SECOLO XIX".

**Omissis...**

---

**Note**

---